

Rassegna Stampa

di Lunedì 2 novembre 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Italia Oggi Sette	02/11/2020	<i>LA CHECK LIST DELLE VERIFICHE BLINDA IL VISTO DI CONFORMITA' PER IL 110% (F.Campanari)</i>	3
7	Italia Oggi Sette	02/11/2020	<i>ATTESTAZIONI SOTTO CONTROLLO</i>	5
Rubrica Lavoro				
45	Italia Oggi Sette	02/11/2020	<i>TRENTA POSTI DI LAVORO NEI NEGOZI OVS</i>	6
Rubrica Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	02/11/2020	<i>SENZA PC E INTERNET 300MILA STUDENTI (E.Bruno/C.Tucci)</i>	7
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	02/11/2020	<i>LA PRIVACY DIVENTA DOC E CREA NUOVI PROFESSIONISTI (A.Cherchi)</i>	9
Rubrica Fisco				
20	Italia Oggi Sette	02/11/2020	<i>SUPERBONUS, SCRITTURE CONTABILI AD HOC PER LO SCONTO IN FATTURA (G.Valcarenghi/R.Pellino)</i>	11
21	Italia Oggi Sette	02/11/2020	<i>DETRAZIONE LEGATA ALLE SPESE</i>	13
Rubrica Fondi pubblici				
3	Il Sole 24 Ore	02/11/2020	<i>MOLTI FONDI E SOSTEGNI SETTORIALI, MA SPESSO INATTUATI (G.Ferlito)</i>	15
1	Italia Oggi Sette	02/11/2020	<i>QUANTO VALGONO I RISTORI (R.Lenzi)</i>	16

**IL MIO
110%
QUOTIDIANO**

**La check list
delle verifiche
blinda il visto
di conformità
per il 110%**

Campanari da pag. 6

Documento Fondazione nazionale commercialisti-Cndcec sui riscontri da effettuare

Professionisti, la check list blinda il visto per il 110%

Pagine a cura
DI FRANCESCO CAMPANARI

Verifica sull'asseverazione redatta dai tecnici; controllo sull'attestazione della congruità delle spese sostenute; conservazione delle principali autocertificazioni (tra cui il non utilizzo dell'immobile nell'ambito dell'attività d'impresa e l'attestazione del rispetto del limite massimo di detrazione), verifica delle ricevute di pagamento dell'Imu e delle abilitazioni amministrative necessarie per l'inizio dei lavori con relative ricevute di deposito. Sono alcuni dei controlli, elencati nella «check list» per il 110%, che il professionista deve porre in essere per il rilascio del visto di conformità, come indicato nel documento predisposto dalla Fondazione nazionale dei commercialisti e Cndcec, pubblicato la scorsa settimana («le check list per il visto di conformità sugli interventi per l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico»).

Il beneficiario e l'immobile. Le due check list (una per gli interventi di efficienza energetica e l'altra per quelli da sismabonus) si dividono in dieci macro-sezioni ciascuna delle quali contengono una serie di documenti da reperire, verificare e conservare.

Le prime tre riguardano il soggetto beneficiario da una parte, e l'immobile e la documentazione attestante la disponibilità dello stesso dall'altra.

Sul soggetto beneficiario vi è poco da dire, distinguendo la check list tra condominio o persona fisica da un lato e le altre tipologie di soggetti giuridici quali Iacp, Cooperative, Onlus, Adv o Aps dall'altro.

Con riferimento invece all'immobile, da segnalare la conservazione delle ricevute di pagamento dell'Imu qualora dovuta e la domanda di accatastamento presentata per gli immobili non ancora censiti.

Sulla disponibilità dello stesso le opzioni sono invece tra atto di acquisto e contratto di locazione/comodato da

un lato e copia di successione con annessa autocertificazione attestante la disponibilità e copia del preliminare di acquisto con immissione in possesso dall'altra. Ancora, le altre macro-sezioni si riferiscono alla parti comuni, alle autocertificazioni, alle abilitazioni amministrative, ai documenti di spesa, agli interventi e alle asseverazioni ed attestazioni intermedie e finali.

Le autocertificazioni da reperire. Tra la documentazione a corredo del visto di conformità, essenziale in caso di cessione credito o sconto in fattura legati al superbonus 110%, v'è una sezione specifica dedicata alle autocertificazioni da richiedere al contribuente: la prima riguarda i massimali e dovrà attestare il rispetto del limite di detrazione tra gli aventi diritto al superbonus: ad ogni intervento infatti è agganciato un massimale, da dividere eventualmente tra più soggetti, che non potrà essere sfiorato.

Con la seconda autocertificazione bisognerà indicare eventuali contributi incas-

sati per gli stessi interventi di modo da evitare eventuali illegittime duplicazioni di benefici.

Va accertato che gli interventi non rappresentino una mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e l'assenza o meno di interventi su altre unità immobiliari

Ancora, il contribuente dovrà autocertificare che l'immobile oggetto di intervento non sia sottoposto ad attività di impresa o professionale (tali immobili subiscono infatti forti limitazioni alla fruizione del beneficio). Va infine accertato che gli interventi non rappresentino una mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e l'assenza o meno di interventi su altre unità immobiliari blindando la questione sul tetto massimo delle due unità per persona fisica.

Le abilitazioni amministrative. Fondamentale sarà il reperimento delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione. Stiamo parlando della Comunicazione inizio lavori (Cila) e relativa ricevuta di deposito, della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva di inizio lavori all'Asl competente e della relazione tecnica ex art. 28, legge 10/1991 con relativa ricevuta di presentazione presso lo sportello Unico competente.

© Riproduzione riservata

I principali punti della check list

Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Persona fisica, Condominio, Iacp, Cooperativa, Onlus, Odv, Aps, sd o sd
Dati relativi all'immobile	<ul style="list-style-type: none"> • Visura catastale • Domanda di accatastamento (per gli immobili da censire) • Ricevute di pagamento dell'Imu
Proprietà/disponibilità dell'immobile	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di acquisto o contratto di locazione/comodato • Copia preliminare di acquisto con immissione in possesso • Copia di successione e autocertificazione attestante la detenzione materiale dell'immobile
Parti comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Copia delibera assembleare con tabella millesimale o certificazione dell'amministratore di condominio
Auto certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto limite max detrazione tra gli aventi diritto • Presenza/assenza di altri contributi per gli stessi interventi • L'immobile non può essere adibito ad attività di impresa • Gli interventi sull'immobile non rappresentano mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti • Assenza/presenza di interventi su altre unità immobiliari
Abilitazioni amministrative	<ul style="list-style-type: none"> • Cil o Cila con ricevuta deposito • Scia con ricevuta deposito • Ricevuta di comunicazione inizio lavori all'Asl • Relazione tecnica con ricevuta presentazione
Documenti di spesa	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture e bonifici, oneri di urbanizzazione, imposta di bollo
Interventi	<ul style="list-style-type: none"> • Specifica interventi trainanti e trainati • Asseverazione requisiti tecnici e attestazione congruità delle spese (Ecobonus) • Attestazione conformità degli interventi rispetto al progetto depositato (Sismabonus)
Asseverazioni e attestazioni intermedie (Sal) e finali	<ul style="list-style-type: none"> • Polizza Rc del tecnico sottoscrittore • Ape ante intervento (Ecobonus) • Consenso alla cessione del credito/sconto in fattura da parte del cessionario • Autocertificazione che i Sal si riferiscono ad almeno il 30% dell'intervento (Asseverazioni intermedie) • Ape post (Asseverazione finale - Ecobonus)



Dall'Ape alla ricevuta di trasmissione Enea: verifiche nelle fase intermedia e finale

Attestazioni sotto controllo

Attenta verifica e acquisizione di documentazione sia durante la fase intermedia (ricordiamo della possibilità di cessione credito/sconto in fattura anche per stati avanzamento lavoro con un massimo di due e che si riferiscano ad almeno il 30% dell'intervento) che durante quella finale e sia nel caso in cui si parli di ecobonus che di sismabonus.

Interessanti, in proposito, le ultime due sezioni della check list sulle asseverazioni e attestazioni intermedie e finali.

Procediamo con ordine. Nel caso di interventi da ecobonus per stati avanzamento lavori, il professionista incaricato dell'apposizione del visto di conformità dovrà, durante le fasi intermedie, verificare l'asseverazione dei requisiti tecnici e l'attestazione della congruità delle spese sostenute con relativa ricevuta di trasmissione all'Enea.

È bene ricordare che la natura del controllo non potrà che essere formale rimanendo le responsabilità delle suddette asseverazioni e attestazioni unicamente a carico dei soggetti che le hanno sottoscritte.

Per tale ragione, andrà richiesta al tecnico sottoscrittore copia di stipula di valida polizza Rc così come previsto dall'art. 119, comma 14 del decreto Rilancio.

Ancora, il tecnico dovrà presentare da un lato attestato di prestazione energetica ante-ristrutturazione e, dall'altro, autocertificazione che l'eventuale Sal si riferisca ad almeno il 30% dell'intervento previsto.

Con riferimento infine agli adempimenti legati alla cessione del credito/sconto in fattura il controllo sarà duplice: il consenso del cessionario e la copia della ricevuta di comunicazione di opzione all'Agenzia delle entrate per la cessione o lo sconto.

Nella fase finale, oltre a quanto detto sopra, bisognerà reperire altre tre tipologie di documenti: l'Ape post intervento, la scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione

all'Enea e il contratto di cessione al Gse dell'energia non autoconsumata nel caso di impianto fotovoltaico.

In presenza invece di interventi antisismici così come previsto dal comma 4 dell'art. 119, dl 34/2020 cambierà parte della documentazione da reperire: le asseverazioni dei requisiti tecnici previste nel caso di ecobonus saranno infatti sostituite dalle attestazioni dei tecnici sulla conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Sarà importante dunque acquisire documentazione dalla quale si evinca la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile, l'asseverazione iniziale della classe di rischio sismico dell'edificio ante intervento e quella conseguibile in seguito ad esecuzione dello stesso.

Non ultimo, l'asseverazione finale rilasciata dai tecnici ai sensi dell'art. 119, comma 13, lett. b), dl 34/2020. Non sarà invece più richiesto l'attestato di prestazione energetica sia ex ante che ex post né, in fase finale, la scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione

all'Enea. Da acquisire inoltre, come nel caso di interventi per l'efficientamento energetico, valida polizza professionale Rc, attestazione della congruità delle spese sostenute, autocertificazione che il Sal si riferisca ad almeno il 30% dell'intervento, consenso del cessionario cui verrebbe ceduto il credito o effettuato sconto in fattura e copia della ricevuta di comunicazione di opzione all'Agenzia delle entrate per la cessione o per lo sconto.

Seppur, come ribadito, non si tratterà mai di controlli di merito, lo scrupolo con cui acquisire la documentazione evidenziata nella check list deve essere massimo anche alla luce dell'impianto sanzionatorio: in caso di visto di conformità infedele infatti, l'art. 39 del dlgs 241/97 prevede sanzioni amministrative che vanno da 258 euro sino a 2.582 euro e, nei casi più gravi e reiterati, la sospensione del rilascio del visto stesso. La gravità delle circostanze potrebbe far sì che il professionista sia chiamato a rispondere, in concorso con il contribuente, dei reati ad esso addebitati tra cui truffa aggravata o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.


© Riproduzione riservata

IL MIO
110%
QUOTIDIANO



Trenta posti di lavoro nei negozi Ovs

Oltre 30 nuovi posti di lavoro in Ovs, catena di negozi di abbigliamento ed accessori, che ricerca figure da inserire nei punti vendita, anche in vista di nuove aperture. La selezione è rivolta sia a profili esperti che a giovani senza esperienza, da formare on the job. Questi i profili ricercati: allievi store manager per il territorio nazionale, laureati o diplomati, con conoscenza della lingua inglese e disponibilità a spostamenti. I prescelti accederanno a un programma di formazione e lavoro finalizzato all'assunzione. Inseriti con iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi, seguiranno un percorso formativo tramite l'Ovs store management school, articolato in training on the job e aula; addetti vendita con attitudine a lavorare in team, doti relazionali e comunicative, conoscenza di una o più lingue straniere, capacità di problem solving, per Verbanico, Cusio, Ossola, Firenze, Catanzaro, Alessandria, Brescia, Cento, Siracusa, Perugia e Milano; addetti al magazzino con esperienza nel fashion retail, capacità dialettiche e di relazione e predisposizione al lavoro in squadra per Pesaro e Urbino, Monza e Brianza, Verona, Como, Bolzano, Modena, Brescia, Cagliari e Rimini. OVS seleziona anche persone da assumere in vista di prossime aperture, soprattutto addetti alla vendita e al magazzino part-time o full-time. La società offre l'opportunità di entrare in una delle maggiori realtà del segmento fast fashion. Ovs è interessata a incontrare talenti, con orientamento al risultato, a cui garantisce un contesto professionale dinamico e propositivo, dove le idee dei collaboratori sono considerate un'opportunità di crescita per il gruppo e in cui si valorizzano gli stessi attraverso formazione e sviluppo mirati e con opportunità di carriera. Candidarsi al link <http://lavoraconnoi.ovs.it/offerte-di-lavoro>.



© Riproduzione riservata



Senza pc e internet 300mila studenti

DIDATTICA A DISTANZA

Nel Dd Ristori 85 milioni per nuovi strumenti digitali, ma non coprono il fabbisogno

La didattica a distanza torna a essere la regola per due milioni di studenti delle superiori. Almeno per il

75% dell'orario. Ma per 300mila di loro passare dalle lezioni in classe a quello via web, almeno nel breve periodo, rischia di essere complicato perché risultano privi di un computer o di una connessione internet. Gli 85 milioni stanziati dal decreto Ristori per acquistare nuovi strumenti digitali e chiavette usb per gli alunni non bastano infatti a coprire l'intero fabbisogno che era emerso a inizio anno scolastico. E

c'è poi il nodo dei supplenti che non percepiscono la card formazione e che non sempre hanno un computer di proprietà. Intanto, uno studio Ocse si sofferma sui costi individuali ed economici delle scuole chiuse: più aumentano i giorni di chiusura più cresce l'impatto negativo sul Pil dell'intero Paese.

Bruno e Tucci

— a pagina 6

L'impatto della crisi: la didattica a distanza

Con le risorse del decreto Ristori in arrivo 211mila dispositivi digitali e 117mila accessi alla rete, ma il fabbisogno a settembre era di 283mila computer e 336mila connessioni

Ancora 300mila studenti senza pc o connessione

Pagina a cura di **Eugenio Bruno** e **Claudio Tucci**

Nuovo nome, vecchi problemi. Con l'impennata dei contagi la didattica a distanza - che ora si chiama digitale integrata e ha cambiato l'acronimo da Dad a Ddi - è di nuovo la regola per 2 milioni di studenti italiani. Almeno per il 75% dell'orario. Ma per 300mila di loro il salto dalla classe al web si annuncia complicato. Gli 85 milioni stanziati dal decreto Ristori per acquistare device e chiavette Usb rischiano di non bastare. E a complicare il quadro ci pensano anche i nostri cronici (e storici) gap di diffusione della banda ultralarga. A casa e a scuola.

Il gap di strumenti tecnologici

Il ritorno alle lezioni on line ha costretto gli istituti a optare per due nuovi modelli organizzativi: una settimana in presenza (nei tecnici e professionali si cercherà di recuperare così la didattica laboratoriale) e 3

a distanza o 1 o 2 giorni a scuola, e i restanti 4 o 3 da remoto, con salvaguardie, ove possibile, per studenti del primo e del quinto anno (impegnati questi ultimi a giugno nella maturità) e per i ragazzi con disabilità o con bisogni educativi speciali. Con il decreto Ristori sono arrivati altri 85 milioni sul fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di viale Trastevere per consentire alle 8mila scuole statali di acquistare e concedere in comodato d'uso gratuito agli studenti meno abbienti 211.469 dispositivi digitali e 117.727 accessi alla rete. Il punto è che, in base ai monitoraggi ministeriali, allo scorso 1° settembre mancavano ancora 283.461 Pc mentre 336.252 alunni

non avevano connettività. Dunque, già in partenza ci sarebbero quasi 300mila richieste destinate a restare inevase. Tanto più che solo da qualche giorno sono partiti i primi bonus da 500 euro per tablet e pc per giovani e famiglie meno abbienti

Anche se la ministra Lucia Azzolina assicura tempi rapidi nelle erogazioni delle risorse in passato non è stato sempre così. C'è poi da aggiungere che, a differenza del decreto Cura Italia dello scorso marzo, negli 85 milioni di euro non è incluso il personale scolastico: se pure si riuscisse a coprire, come auspica l'Istruzione, l'intero fabbisogno dei ragazzi si rischia di non poter soddisfare quello dei prof. Pensiamo agli oltre 150mila supplenti che non usufruiscono della card docente e potrebbero non avere un device personale. Da fonti sindacali stimano infatti in un 10% di insegnanti ancora in affanno nelle lezioni 2.o. Senza contare il ritardo nella formazione confermato da uno studio della Cgil di inizio ottobre: durante il lockdown di primavera, 6 prof su 10 avevano difficoltà a utilizzare i device informatici (alla primaria); e al Sud tantissimi studenti e insegnanti avevano una bassa o inesistente connessione a internet.

La banda ancora troppo stretta

C'è poi un problema di banda ultralarga ancora poco diffusa. L'ultima relazione annuale dell'Agcom quantifica al 17,4% la percentuale di edifici scolastici raggiunti dalla fibra Ftth (la cosiddetta "fibra fino a casa"). Con alcune regioni (il Molise al 5,4%, il Trentino Alto Adige e la Calabria al 6%, la Basilicata e le Marche poco sopra il 9%) ben più indietro. È chiaro che in quei territori spostare almeno i tre quarti delle lezioni online, magari con il docente collegato dalla scuola, renderà più difficoltosi i collegamenti da remoto. Senza considerare poi il ritardo domestico. Con appena il 13% delle famiglie che - stando al Desi Index

2020 sulla digitalizzazione dell'economia e della società - ha accesso alla banda ultralarga. Tutti fattori da non sottovalutare nel momento in cui due Regioni, Campania e Puglia, hanno deciso di chiudere anche le primarie e le medie e altri lockdown locali già si vedono all'orizzonte.

€ RIPRODUZIONE RISERVATA

Il doppio ostacolo alle lezioni online

IL GAP TECNOLOGICO

Deficit di dotazione informatica e di connettività al 1° settembre 2020

283.461 **336.252**
 Pc e tablet che mancano alle scuole Alunni privi di connessione

LA FIBRA CHE ANCORA NON C'È

Percentuale di edifici scolastici raggiunti in tecnologia FttH (Fiber to the home)

	COPERTURA MEDIA				17,4%
	0	10	20	30	
NORD OVEST					
Piemonte					14,7
Valle D'Aosta					nd
Lombardia					11,8
Liguria					28,6
NORD EST					
Trentino-A. A.					6,0
Veneto					12,6
Friuli V. G.					17,6
Emilia-R.					18,7
CENTRO					
Toscana					12,5
Umbria					22,1
Marche					9,5
Lazio					27,5
Abruzzo					16,5
Molise					5,4
SUD					
Campania					29,1
Puglia					13,2
Basilicata					9,4
Calabria					6,0
ISOLE					
Sicilia					21,9
Sardegna					10,6

Fonte: Ministero dell'Istruzione e Agcom

LA SCUOLA DA CASA

La stretta Alle superiori lezioni online almeno al 75%


● L'ultimo Dpcm del Governo impone alle superiori di passare alla didattica a distanza per almeno il 75% delle ore. Ma alcune regioni, tra cui Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia sono già tornate al 100%.

LA NUOVA DOTE



85 milioni

Decreto Ristori

L'articolo 21 del decreto legge Ristori approvato la settimana scorsa aggiunge 85 milioni sul Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale del ministero dell'Istruzione, bissando di fatto lo stanziamento previsto a marzo dal Dl Cura Italia. Con quel provvedimento sono stati forniti agli studenti e alle studentesse 211.469 dispositivi digitali e 117.727 connessioni



Sul quotidiano digitale di oggi una sentenza del Tar Lazio che obbliga il Comune a risarcire il danno al bambino disabile per la presenza di barriere architettoniche. **scuola24.ilsole24ore.com**



TUTELA DEI DATI CERTIFICATA

La privacy diventa doc e crea nuovi professionisti

di **Antonello Cherchi**

Sta per arrivare il “bollino” della privacy. Lo potranno richiedere aziende ed enti e certificherà la loro conformità al Gdpr, il regolamento europeo sulla tutela dei dati. In Italia ci sono già 300mila imprese che, seppure per altri settori, hanno una certificazione e si può presumere siano interessate anche al marchio della privacy doc.

Per rilasciarlo serviranno, però,

enti certificatori accreditati e soprattutto professionisti in grado di effettuare le verifiche presso le aziende e gli enti che lo richiederanno. Un nuovo mercato che interessa avvocati, ingegneri, informatici e commercialisti. Ma non solo, perché non sono previsti particolari titoli di studio e neanche l'iscrizione in un Albo. Tutto si giocherà sulla formazione.

— Servizio a pagina 9

Tutela dei dati «doc». Prossima al debutto l'attestazione del rispetto del Gdpr da parte di aziende ed enti: si apre un'opportunità per molti professionisti, a cominciare da avvocati, ingegneri, commercialisti e informatici. Al momento gli auditor in Italia non arrivano a cento e in prospettiva ne serviranno migliaia

Per i certificatori della privacy un mercato di 300mila imprese

Antonello Cherchi

C’è un potenziale bacino di 300mila imprese che aspetta di ricevere il “bollino salva-privacy”. Sono quelle che in Italia hanno già fatto ricorso alla certificazione, seppure per altri settori, e si può ritenere siano interessate a dimostrare di essere conformi anche al sistema di tutela dei dati. Per rilasciare quel marchio serviranno auditor, lead auditor, decision maker, tecnici, ovvero le figure che ruotano attorno a un ente di certificazione. Considerando che al momento i certificatori privacy nel nostro Paese sono meno di cento, si aprono interessanti prospettive nel settore. E per quanto la certificazione privacy sia volontaria e non obbligatoria, si può ipotizzare che in un prossimo futuro ci saranno comunque margini di impiego per migliaia di professionisti. Avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, esperti informatici - ma non solo - sono chiamati all'appello.

Lo scenario

L'opportunità arriva dal regolamento europeo sulla privacy 679/2016 (o Gdpr) diventato operativo in tutta l'Unione il 25 maggio di due anni fa. È tra i “considerando”, ovvero nelle

premesse del Gdpr con la lista delle indicazioni che creano la cornice in cui si cala il vero e proprio articolato, che si trovano i presupposti per la certificazione della privacy. Il “considerando” numero 100, fatto proprio dall'articolo 42 del Gdpr, recita: «Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento dovrebbe essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi». In altre parole, bisogna dare ai consumatori la possibilità di identificare senza difficoltà i soggetti che allineano le loro attività alle norme europee sulla privacy. Ovvero, si mettano aziende ed enti nelle condizioni di certificare la conformità del loro operato al regolamento Ue.

Ed è proprio quest'ultimo a tracciare la via per arrivare a conferire agli interessati il “bollino” di buona privacy. A cominciare dall'articolo 43, che delinea lo spazio d'azione degli organismi di certificazione e il loro accreditamento. Norma a cui si sono aggiunte le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati e, da ultimo, i requisiti fissati a luglio dal nostro Garante (ma ogni

Autorità Ue della privacy poteva, per il Paese di propria competenza, intervenire sul tema) per l'accREDITAMENTO dei certificatori (si veda anche la scheda a fianco). Era il tassello che mancava a livello istituzionale per dare il via al processo.

Ora si aspetta che sempre il Garante licenzi lo schema di certificazione necessario agli auditor quando saranno chiamati da imprese ed enti a rilasciare il marchio che attesta il rispetto delle norme Ue sulla privacy.

Le opportunità

La strada, dunque, è aperta per i certificatori della tutela dei dati. Non ci sono requisiti particolari per diventarlo: non bisogna, per esempio, dimostrare di avere un particolare titolo di studio o di essere iscritti a un Albo professionale. Certo, determinate competenze - come quelle giuridiche o tecniche - aiutano. «È necessario - spiega Riccardo Giannetti, scheme e training manager di Inveo, organismo di certificazione privacy - investire sulla formazione. La domanda ha iniziato a muoversi: abbiamo richieste soprattutto da avvocati, in media oltre i 35 anni e con studio proprio, a cui si aggiungono ingegneri, informatici e laureati in economia. Il settore lascia intravedere grandi potenzialità. Basti pensare che le circa 300mila imprese italiane oggi certificate, seppure non per la privacy, hanno

potuto contare su 300 enti di certificazione e quei certificati sono stati rilasciati nell'arco di anni. Per la tutela dei dati siamo al debutto e ancora non ci sono, a livello europeo, organismi accreditati ai sensi del Gdpr. Noi siamo in attesa di ricevere l'accREDITAMENTO».

Le opportunità professionali sono significative anche per chi ha già un'attività avviata. Gli auditor, infatti, spesso non sono interni all'organismo di certificazione ma agiscono come consulenti esterni. E per una certificazione ci si muove in tre: due auditor e un

lead che li coordina e risponde dell'operato. Senza contare che il lavoro non finisce con il rilascio del "bollino", che ha validità triennale, ma ogni anno ci sono da fare le verifiche. Una partita, insomma, tutta da giocare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRADA PER IL BOLLINO

Il Gdpr

Il General data protection regulation (ovvero il regolamento europeo 679/2016) prevede, all'articolo 43, che gli enti che si candidano a certificare il rispetto della normativa privacy possano essere accreditati dal Garante di ciascun Paese o dall'organismo nazionale di accreditamento, che in Italia è Accredia, ente vigilato dal ministero dello Sviluppo economico. Il legislatore italiano ha affidato soprattutto ad Accredia il compito dell'accREDITAMENTO degli enti certificatori della privacy. Sempre l'articolo 43 del Gdpr indica, oltre ai requisiti degli organismi di certificazione, anche la norma Iso 17065/2012 quale sistema di riferimento per l'accREDITAMENTO dei certificatori della privacy ai sensi del Gdpr

Il board dei Garanti europei

L'European data protection board (il comitato che raggruppa tutti i Garanti europei) nel 2019 ha fissato in linee guida le caratteristiche della certificazione privacy, sviluppando i principi stabiliti dal Gdpr.

Il Garante italiano


L'Autorità nazionale a luglio scorso ha messo a punto, riprendendo il Gdpr e le linee guida del Comitato dei garanti europei, ulteriori requisiti per gli enti di certificazione e puntualizzato le modalità del loro accREDITAMENTO. Nel documento c'è, tra l'altro, un paragrafo dedicato alle competenze del personale degli enti. Non si fissano precisi paletti,

ma si fa riferimento a «competenze adeguate e costantemente aggiornate» e a «conoscenze ed esperienze pertinenti e adeguate». Al Garante ora spetta approvare gli schemi di certificazione proposti dagli enti di certificazione. All'esame dell'Autorità c'è da circa un anno lo schema predisposto da Inveo. A livello europeo c'è, al momento, solo un'altra proposta di schema di certificazione, avanzata da un ente della Germania e di cui si sta occupando il Garante di quel Paese. Lo schema di certificazione è necessario per ottenere l'accREDITAMENTO.

I profili professionali

Con l'accREDITAMENTO dei primi enti di certificazione si aprirà la partita. Per rilasciare il marchio che attesta il rispetto del Gdpr occorreranno diverse figure. Per esempio, i tecnici per predisporre i piani delle verifiche presso i soggetti che vorranno essere certificati. Le verifiche, poi, dovranno essere effettuate da auditor, coordinati da un lead auditor. Ci vorrà la figura del decision maker, ovvero colui che, all'interno del comitato dell'ente di certificazione, ha l'ultima parola sul rilascio del marchio. Al momento in Italia ci sono circa 60 auditor e 9 lead auditor che lavorano presso i pochi enti che certificano la privacy. Enti che aspirano a ottenere l'accREDITAMENTO per rilasciare il "bollino" ai sensi del Gdpr. Per farlo avranno bisogno di reclutare migliaia di professionisti.

Non sono previsti titoli di studio particolari o l'iscrizione in un Albo e la differenza la farà la formazione



Le regole per la corretta rilevazione in bilancio in assenza di indicazioni ufficiali

Superbonus, scritture contabili ad hoc per lo sconto in fattura

ragine a cura
di **GIOVANNI VALCARENCHI**
E **RAFFAELE PELLINO**

Rilevazioni contabili dello sconto in fattura sotto i riflettori. L'ampio interesse suscitato dal 110%, unitamente alla possibilità di immediata monetizzazione tramite lo sconto del fornitore o la cessione del credito, impone di ricostruire le regole per la corretta rilevazione contabile, in assenza di indicazioni ufficiali. Per effetto delle disposizioni del decreto c.d. «Rilancio» è stata prevista una detrazione, nella misura del 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per i suddetti interventi possono «optare», in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma

di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (c.d. «sconto in fattura»); b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Riguardo allo sconto in fattura, prendiamo a riferimento una esemplificazione riportata nella circolare 24/E/2020.

Un contribuente sostiene una spesa per 30.000 euro (detrazione di 33.000 euro, ossia il 110%) a fronte della quale il fornitore emette fattura; nel caso in cui quest'ultimo conceda lo sconto sul corrispettivo (supponiamo sull'intero valore del corrispettivo), lo stesso maturerà un credito d'imposta pari a 33.000 euro.

In tal caso, contabilmente, il fornitore dovrà, in contropartita alla rilevazione (in dare) del credito d'imposta per 33.000 euro, stornare il credito verso il

cliente (per 30.000 euro) e rilevare il maggior credito di 3.000 euro nella voce «A5) Altri ricavi e proventi» del conto economico.

Tale modalità di rilevazione considera la nozione di «corrispettivo» comprensiva di Iva, come tecnicamente inteso.

Nella direzione di intendere il corrispettivo come comprensivo dell'Iva anche il provvedimento n. 283847/2020: al punto 3.3 dello stesso, infatti, viene previsto che l'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

Ciò detto, si ritiene che le considerazioni contabili su riportate abbiano valenza anche laddove il fornitore applichi uno sconto parziale; in tal caso, precisa l'Agenzia, il credito d'imposta è calcolato sull'importo dello sconto applicato.

Ciò comporta in sostanza che, se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso ma-

turerà un credito d'imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110% di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Riguardo, invece, l'eventuale cessione del credito da parte del fornitore, ad esempio un istituto di credito, si ritiene che sul piano contabile sia da operare la seguente rilevazione: in avere, lo storno del credito d'imposta e, in dare, il corrispettivo monetario ottenuto a fronte della cessione a cui si aggiungono eventuali oneri finanziari ad esso collegati.

Nel caso il fornitore non opti per la cessione del credito, occorrerà valutare con attenzione la possibilità di poter utilizzare in compensazione l'intero quinto spettante in quanto la quota non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso.

—© Riproduzione riservata—

Alternative alla detrazione: effetti da valutare

Stato avanzamento dei lavori	L'opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento. Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri
Rate residue	L'opzione può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell'anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione
Credito d'imposta	Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso

Esercizio dell'opzione d'intesa con il fornitore

Nella risposta all'interpello n. 325 del 9 settembre 2020, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici «agganciati» al superbonus 110%, ribaditi alcuni concetti chiave.

L'articolo 121 del dl n. 34 del 2020, infatti, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per interventi antisismici di cui agli articoli 14 e 16 del dl 63/2013, ivi inclusi quelli che accedono al superbonus, possono operare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il c.d. «sconto in fattura» ovvero per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Come precisato nella circolare n. 24/E/2020, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini della detrazione, è necessario acquisire: a) ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che at-

sta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus. Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del dlgs. n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati; b) ai fini del superbonus nonché dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In particolare, per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, attestano la congruità delle

spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Aspetti interessanti affrontati nell'ambito del documento in esame riguardano, poi, alcuni tratti caratteristici dello sconto. Per quanto riguarda l'ammontare massimo dello sconto in fattura che può essere richiesto, viene ribadito che il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo non può essere di ammontare superiore al corrispettivo stesso.

Resta fermo che l'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni normative.

In ordine, infine, alla possibilità che il fornitore possa «negare» il riconoscimento dello sconto in fattura, si fa presente che l'opzione è esercitata dal contribuente che sostiene le spese «di intesa con il fornitore», intesa che rientra nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali.

— © Riproduzione riservata — ■



Detrazione legata alle spese

Per chi sceglie la detrazione, previste regole puntuali. Il bonus del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute, per interventi «trainanti» e «trainati», dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.

In particolare, la detrazione dall'imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell'Irpef che dell'Ires sia pur limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio; per gli Iacp e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti la detrazione riguarda le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono.

Quando al momento di sostenimento delle spese, la circolare 24/E/2020 sottolinea che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, occorre fare riferimento al criterio

di «cassa» e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021 (in presenza delle altre condizioni).

Per le imprese, invece, occorre far riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Tale criterio, secondo l'Agenzia, vale anche le imprese minori di cui all'articolo 66 del Tuir che sono sottoposte ad un regime «improntato alla cassa».

Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese, relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico

effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio dopo il 1° luglio 2020, danno diritto al superbonus anche le rate versate dal condomino nel 2019, 2020 e nel 2021 se in data antecedente alla scadenza dei termini della presentazione della dichiarazione relativa al 2020.

Queste puntualizzazioni alimentano non pochi dubbi: infatti, stante il fatto che le imprese possono fruire del superbonus solo in qualità di condomini per interventi effettuati sulle parti comuni dal condominio, pare che queste debbano individuare il momento di sostenimento della spesa in base al criterio della competenza e non, come sembrava pacifico, tenuto conto della data di bonifico effettuato dal condominio.

Va, tuttavia, osservato che la detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta

se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. Qualora il contribuente persona fisica, a fronte delle spese agevolabili, riceva i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione, tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir.

Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente. In ogni caso, come tutte le detrazioni dall'imposta lorda, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

© Riproduzione riservata


Adempimenti necessari ai fini del superbonus

Pagamento spese Il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Su tali bonifici le banche applicano la ritenuta dell'8%.
L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa

Visto di conformità Ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus

Asseverazione Ai fini del superbonus nonché dell'opzione per lo sconto o la cessione del credito, è necessario acquisire l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese in relazione agli interventi agevolati

Conservazione documenti Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione relativa alla spesa e al pagamento, oltre ad una copia dell'asseverazione trasmessa all'Enea per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell'asseverazione depositata presso lo sportello unico competente



Cessione o sconto: le sole opportunità per i forfettari

Superbonus 110%, nessun dubbio per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario. Nella circolare 24/E/2020, infatti, sono stati chiariti i diversi aspetti di incertezza che erano sorti in capo a detti soggetti. Nel citato documento di prassi, in particolare, viene affermato che il beneficio del 110% non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono «esclusivamente» redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella c.d. no tax area).

Il caso tipico è quello dei soggetti che aderiscono al regime forfettario: questi non hanno Irpef da cui detrarre il superbonus in quanto il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva.

Tuttavia, per detti contribuenti resta aperta la strada dell'opzione per il c.d. sconto in fattura ovvero per la cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

con facoltà, per questi, di successiva cessione.

Sul punto, si rammenta che già per l'ecobonus l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che il credito d'imposta corrispondente alla detrazione può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta.

Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra l'altro, i fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili (circolare 11/E/2018 e risposta interpellato 309/2019).

Ci si attendeva, quindi, che anche queste conclusioni avessero un impatto per il superbonus 110%. Con la circolare 24/E/2020 viene, dunque, confermato questo orientamento e affermato che, ai fini dell'esercizio dell'opzione, non rileva il fatto che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non sia dovuta, essendo tale istituto finalizzato a incentivare gli interventi edilizi prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potreb-

be essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.

Resta fermo che nel caso i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, gli stessi potranno utilizzare direttamente il superbonus in diminuzione della corrispondente imposta lorda.

Diversamente, il beneficio non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, i quali non possono nemmeno esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l'immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.

Restano esclusi dalle agevolazioni in esame (fruizione diretta del superbonus o, in alternativa esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione), gli organismi di investimento collettivo del risparmio (mobiliari e immobiliari).

© Riproduzione riservata



IL QUADRO DELLE ALTRE MISURE

Molti fondi e sostegni settoriali, ma spesso inattuati

Gabriele Ferlito

Non c'è solo il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori (Dl 137/2020) per le attività interessate dalle ultime misure restrittive. A ben guardare, sono diverse le misure di contribuzione approvate con precedenti provvedimenti emergenziali e che ancora oggi sono attuali, perché rifinanziate oppure perché non hanno ancora completato l'iter di attuazione.

Un primo caso è rappresentato dal contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 58 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) a favore della filiera della ristorazione per l'acquisto di prodotti del territorio, in presenza di una riduzione di fatturato del quadrimestre marzo-giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Per restare nell'ambito del decreto Agosto, un altro esempio è dato dal contributo a fondo perduto per gli esercizi di vendita di beni e servizi al pubblico ubicati nei centri storici dei Comuni che hanno subito una forte contrazione di presenze di turisti stranieri (articolo 59), in presenza di una riduzione di fatturato del mese di giugno 2020 di almeno il 33,33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In entrambi i casi, si è ancora in attesa dei provvedimenti attuativi che definiscano le modalità di ac-

cesso alle misure.

Non si dimentichi poi che l'articolo 60, comma 7-sexies, del decreto Agosto ha riaperto parzialmente la finestra per l'accesso al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto Rilancio, ma solo per i soggetti localizzati in Comuni calamitati e classificati totalmente montani. Anche in questo caso, però, si attende ancora il provvedimento del direttore delle Entrate che riattivi la procedura telematizzata e indichi la data di partenza per l'invio delle istanze (la norma prevede che il canale sarà aperto per i successivi 30 giorni).

Ci sono poi quei soggetti che hanno commesso un errore nella predisposizione dell'istanza per accedere al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Dl 34/2020 (con conseguente rigetto dell'istanza oppure ricezione di un importo inferiore a quello spettante) e che non hanno potuto rimediare dato che la procedura si è chiusa (nella generalità dei casi) il 13 agosto 2020.

In questi casi non è stata necessaria una norma ad hoc, ma la soluzione è stata trovata in via amministrativa. Infatti, con la risoluzione 65/E/2020 l'Agenzia ha chiarito che questi soggetti possono presentare alla direzione provinciale territorialmente competente un'istanza volta alla revisione in autotutela dell'esito di rigetto o dell'entità del contributo erogato. E questo può es-


sere fatto subito, senza attendere alcun provvedimento attuativo.

Il decreto Ristori, poi, introduce dei contributi a fondo perduto del tutto nuovi, anche questi in attesa di disposizioni attuative. Si tratta in particolare del contributo a favore delle imprese operanti nel sistema delle fiere internazionali, parametrato ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 (articolo 6, comma 3), e del contributo a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (articolo 7), che tuttavia è lasciato, anche per la determinazione dei requisiti di accesso, ad un successivo decreto del ministero per le Politiche agricole (Mipaaf).

Da ultimo, il decreto Ristori integra (agli articoli 3 e 5) le disponibilità di diversi fondi di sostegno creati con precedenti normative e destinati alla erogazione di contributi a favore di specifiche categorie di soggetti sulla base dei criteri stabiliti da appositi decreti. Rientrano in questa categoria:

- 1) l'integrazione per 400 milioni di euro del fondo per il sostegno degli operatori del settore turistico;
- 2) il rifinanziamento per 50 milioni di euro del fondo per il sostegno delle Asd e delle Ssd;
- 3) l'integrazione per 100 milioni di euro del fondo di parte corrente per il sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;
- 4) il rifinanziamento per 50 milioni di euro del fondo per il sostegno degli operatori della cultura.

< RIPRODUZIONE RISERVATA



Quanto valgono i ristori

Gli importi più alti andranno alle discoteche, seguite da cinema e teatri. Per i ristoranti importi da 5 a 25 mila euro. Da 3,4 a 20 mila euro alle pasticcerie

Gli ostelli per i giovani con fatturato oltre il milione otterranno contributi a fondo perduto più alti degli alberghi delle stesse dimensioni; i contributi più alti vanno alle discoteche, seguite a distanza da cinema e teatri. Questo emerge dalle proiezioni dei tecnici del Mef allegate al decreto legge Ristori (si veda anche *ItaliaOggi* del 29 ottobre 2020). Otterranno da 5.000 a 25.000 euro i ristoranti, da 3.400 a 20.000 euro le pasticcerie, da 5.000 a 30.000 euro i teatri, da 4.000 a 16.000 euro le palestre, da 11.000 a 50.000 le discoteche, da 4.000 a 20.000 euro gli alberghi; e ancora, da 3.800 a 35.000 euro gli ostelli della gioventù, da 1.000 a 10.000 euro i taxisti. L'importo minimo per categoria è quello riservato in media alle imprese che avevano un fatturato fino a 400.000 euro, l'importo massimo per quelle che hanno un fatturato tra 1 e 5 milioni di euro.

Lenzi da pag. 4

Dai 5 ai 25 mila € ai ristoranti, dagli 11 ai 50 mila € alle discoteche: contributi ai raggix

Fondo perduto, al via gli aiuti Ecco la mappa degli incentivi

Pagine a cura
DI ROBERTO LENZI

Gli ostelli per i giovani con fatturato oltre il milione otterranno contributi a fondo perduto più alti degli alberghi delle stesse dimensioni; i contributi più alti vanno alle discoteche, seguite a distanza da cinema e teatri. Questo emerge dalle proiezioni dei tecnici del Mef allegate al decreto legge Ristori (si veda anche *ItaliaOggi* del 29 ottobre 2020). Otterranno da 5.000 a 25.000 euro i ristoranti, da 3.400 a 20.000 euro le pasticcerie, da 5.000 a 30.000 euro i teatri, da 4.000 a 16.000 euro le palestre, da 11.000 a 50.000 le discote-

che, da 4.000 a 20.000 euro gli alberghi; e ancora, da 3.800 a 35.000 euro gli ostelli della gioventù, da 1.000 a 10.000 euro i taxisti. L'importo minimo per categoria è quello riservato in media alle imprese che avevano un fatturato fino a 400.000 euro, l'importo massimo per quelle che hanno un fatturato tra 1 e 5 milioni euro.

I fondi in campo. Ammontano a 6,2 i miliardi di euro i fondi messi in campo per dare ristoro alle imprese, stanziati dal dl 28 ottobre 2020, n. 137. I fondi sono finalizzati a introdurre ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da

Covid-19. Sono destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto «Rilancio» (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro. Queste otterranno un ristoro pari al 10% del calo del fatturato, come le imprese del terzo scaglione del dl Rilancio.

Potranno presentare domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza. L'importo varierà dal 100 al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività.

Lo stesso decreto ha stanziato altri fondi per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti: agenzie di viaggio e tour operator, editoria, fiere e congressi, settore alberghiero e termale, export e fiere internazionali. Il dl va a istituire anche un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura interessate dalle

misure restrittive. Il sostegno viene effettuato attraverso la concessione di contributi a fondo perduto a chi ha avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019 e a chi ha subito un calo del fatturato superiore al 25% nel novembre 2020 rispetto al novembre 2019.

Contributo a fondo perduto per gli operatori Iva. Nuovi incentivi a fondo perduto alle imprese che hanno una partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 e operano nei

settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, come ristoranti, hotel, case vacanze. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti Mise-Mef, possono essere individuati ulteriori codici Ateco riferiti a settori economici aventi diritto al contributo anche se non inseriti nell'Allegato 1 al

decreto che identifica i primi beneficiari.

La condizione per ottenere l'agevolazione è che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal dpcm del 24 ottobre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di

aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, il decreto ricorda che l'impresa deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già

Nuovo CFP per soggetti con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro

Codice Ateco	Fascia Ricavi/Compensi	Contributo a fondo perduto art. 25 Decreto Rilancio (CFP 2020)		Nuovo CFP		Volume d'affari medio mensile individuale IVA 2019
		Importo medio pro capite	%	Nuovo CFP medio pro capite		
561011-Ristorazione con somministrazione	1) Fino a Euro 400.000	2.586	200,00%	5.173		9.744
561011-Ristorazione con somministrazione	2) > 400.000 - <= 1.000.000	6.960	200,00%	13.920		50.345
561011-Ristorazione con somministrazione	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	12.847	200,00%	25.694		138.072
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	1) Fino a Euro 400.000	1.962	200,00%	3.924		4.953
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	2) > 400.000 - <= 1.000.000	6.352	200,00%	12.705		48.399
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	8.963	200,00%	17.927		109.662
561030-Gelaterie e pasticcerie	1) Fino a Euro 400.000	2.322	150,00%	3.482		9.229
561030-Gelaterie e pasticcerie	2) > 400.000 - <= 1.000.000	7.007	150,00%	10.511		49.145
561030-Gelaterie e pasticcerie	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	13.378	150,00%	20.067		133.541
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	1) Fino a Euro 400.000	1.668	150,00%	2.502		3.970
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	2) > 400.000 - <= 1.000.000	5.316	150,00%	7.974		47.755
561042-Ristorazione ambulante	1) Fino a Euro 400.000	1.466	200,00%	2.932		4.089
561042-Ristorazione ambulante	2) > 400.000 - <= 1.000.000	6.151	200,00%	12.302		49.104
561042-Ristorazione ambulante	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	15.693	200,00%	31.386		236.571
561050-Ristorazione su treni e navi	1) Fino a Euro 400.000	2.331	200,00%	4.662		6.047
562100-Catering per eventi, banqueting	1) Fino a Euro 400.000	2.302	200,00%	4.603		7.212
562100-Catering per eventi, banqueting	2) > 400.000 - <= 1.000.000	6.164	200,00%	12.329		53.473
562100-Catering per eventi, banqueting	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	12.224	200,00%	24.449		165.330
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	1) Fino a Euro 400.000	1.961	150,00%	2.941		6.849

Fonte: Mef (estratto proiezioni allegate al decreto Ristori)
 Il prospetto completo sul sito www.italiaoggi.it

Sostegno a due vie: in c/c o su istanza

beneficiario del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto Rilancio, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto entro la scadenza del 7 settembre 2020, il

contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in maniera diversa a seconda dei soggetti beneficiari. I sog-

getti che hanno già ricevuto il contributo otterranno in aggiunta una nuova quota di quanto richiesto nella prima istanza. I soggetti con fatturato sotto i 5 milioni di euro, che non avevano presentato la richiesta, otterranno una quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e con le percentuali del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;

15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso. Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10% ma le quote sono diffe-

renziate per settore economico e sono maggiorate come riportate nell'Allegato 1 al decreto. L'importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro. Per i soggetti che non avevano fatturato, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Agroindustria e agricoltura. Sono previsti fondi complessivi per 100 milioni di euro per l'anno 2020 di contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Sarà un decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Mef a definire la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici.

Misure per gli operatori turistici e della cultura. Per i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, sono istituiti due fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale. I fondi per la parte corrente hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. Tale fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo volto a sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator è istituito con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Tale fondo è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, l'organizzatore dell'evento, verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l'inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell'istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione. Queste disposizioni si applicano anche

a decorrere dalla data di entrata in vigore del dpcm 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.

Tax credit vacanze. Per il tax credit vacanze, il periodo d'imposta si è esteso al 2021 ed è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40 mila euro, utilizzabile fino al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Per la concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

Il sostegno all'export e alle fiere internazionali. L'export ha 350 milioni di euro a disposizione divisi tra 150 milioni di euro per la legge 394/81 e 200 milioni di euro per il fondo sulla promozione integrata. La legge 394/81 prevede interventi per la patrimonializzazione, la partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema, l'inserimento in mercati esteri, il temporary export manager, l'e-commerce, gli studi di fattibilità e i programmi di assistenza tecnica. Il bando si è chiuso in data 21 ottobre 2020 alle ore 14:00, con oltre 12 mila domande presentate. Il fondo per la promozione integrata, invece, è volto alla realizzazione di diverse iniziative come la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza Covid-19.

— © Riproduzione riservata —

Nuovo CFP per soggetti con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro

Codice Ateco	Fascia Ricavi/Compensi	Contributo a fondo perduto art. 25 Decreto Rilancio (CFP 2020)		Nuovo CFP		Volume d'affari medio mensile individuale IVA 2019
		Importo medio pro capite	%	Nuovo CFP medio pro capite		
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	12.326	150,00%	18.489		139.579
591400-Attività di proiezione cinematografica	1) Fino a Euro 400.000	2.749	200,00%	5.497		7.045
591400-Attività di proiezione cinematografica	2) > 400.000 - <= 1.000.000	8.833	200,00%	17.667		54.195
591400-Attività di proiezione cinematografica	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	19.483	200,00%	38.966		177.030
823000-Organizzazione di convegni e fiere	1) Fino a Euro 400.000	2.822	200,00%	5.644		5.967
823000-Organizzazione di convegni e fiere	2) > 400.000 - <= 1.000.000	8.500	200,00%	17.001		53.211
823000-Organizzazione di convegni e fiere	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	17.446	200,00%	34.892		173.467
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	1) Fino a Euro 400.000	2.470	200,00%	4.940		5.231
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	2) > 400.000 - <= 1.000.000	6.955	200,00%	13.909		53.520
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	15.154	200,00%	30.308		205.746
931120-Gestione di piscine	1) Fino a Euro 400.000	2.383	200,00%	4.766		6.589
931120-Gestione di piscine	2) > 400.000 - <= 1.000.000	5.021	200,00%	10.042		55.077
931120-Gestione di piscine	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	9.563	200,00%	19.126		159.102
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	1) Fino a Euro 400.000	2.382	200,00%	4.764		4.062
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	2) > 400.000 - <= 1.000.000	5.675	200,00%	11.350		51.903
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	10.064	200,00%	20.129		169.635
931300-Gestione di palestre	1) Fino a Euro 400.000	2.028	200,00%	4.056		4.632
931300-Gestione di palestre	2) > 400.000 - <= 1.000.000	5.299	200,00%	10.597		48.761
931300-Gestione di palestre	3) > 1.000.000 - <= 5.000.000	8.189	200,00%	16.377		138.909

Fonte: Mef (estratto proiezioni allegate al decreto Ristori)
Il prospetto completo sul sito www.italiaoggi.it

